

INDIRIZZO (UE) 2015/855 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 marzo 2015

che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 127 e 128,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, in combinato disposto con l'articolo 3.1, e gli articoli 5 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'Eurosistema attribuisce la massima importanza ad un modello di governance interna che ponga la responsabilità, la trasparenza e i più elevati standard etici al centro dell'Eurosistema. L'adesione a tali principi è un elemento fondamentale della credibilità dell'Eurosistema, ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini europei.
- (2) In tale contesto, si ritiene necessario stabilire un quadro etico per l'Eurosistema, che fissi norme deontologiche il cui rispetto preservi la sua credibilità e reputazione, nonché la fiducia del pubblico nell'integrità ed imparzialità dei componenti degli organi e del personale della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, il «quadro etico dell'Eurosistema»). Il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe comporsi del presente indirizzo, che fissa i principi, di una serie di migliori pratiche (best practices) relative all'attuazione di tali principi, e delle norme e prassi interne adottate da ciascuna banca centrale dell'Eurosistema.
- (3) L'Indirizzo BCE/2002/6 ⁽¹⁾ stabilisce norme deontologiche minime applicabili alle banche centrali dell'Eurosistema nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE. Il Consiglio direttivo ritiene necessario estendere tali norme deontologiche minime allo svolgimento di tutti i compiti attribuiti all'Eurosistema, in modo da assicurare che le stesse norme deontologiche si applichino ai componenti degli organi ed al personale coinvolti nell'esercizio di tali funzioni e preservare la reputazione dell'Eurosistema nel suo complesso. L'Indirizzo BCE/2002/6 dovrebbe pertanto essere sostituito dal presente indirizzo.
- (4) Inoltre, le esistenti norme minime di comportamento relative alla prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate, fissate nell'Indirizzo BCE/2002/6, dovrebbero essere ulteriormente sviluppate, per rafforzare la prevenzione di tale abuso da parte dei componenti degli organi della BCE e delle BCN e del loro personale, e per escludere potenziali conflitti di interesse derivanti da operazioni finanziarie private. A tale scopo, il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe definire chiaramente i concetti fondamentali, nonché i ruoli e le responsabilità dei diversi organi coinvolti. Inoltre, dovrebbe specificare, oltre al generale divieto di abusare di informazioni privilegiate, restrizioni aggiuntive per le persone che hanno accesso a tali informazioni. Il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe altresì fissare i requisiti per la verifica sul rispetto delle norme e la segnalazione dei casi di mancato rispetto.
- (5) Il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe inoltre includere norme minime di comportamento relative alla prevenzione dei conflitti di interesse e all'accettazione di doni e manifestazioni di cortesia.

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2002/6 del 26 settembre 2002 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 14).

